

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2285-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1975

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica Francese relativa alle sepolture di guerra,
firmata a Parigi il 2 dicembre 1970

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1975

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La presente Convenzione annulla le questioni inerenti le sepolture di guerra, nonchè il tratto di San Germano che si riferisce ai Caduti nel primo conflitto e l'Accordo italo francese del 1950, superato dagli eventi politici. Le spese derivanti all'Italia non superano i 31 milioni. L'intesa, su un piano di autentica reciprocità, è stata raggiunta in virtù di trattative condotte per l'Italia dal Commissariato generale onoranze militari per i caduti in guerra e dal *Ministère des Anciens Combattants e Victimes de guerre* per la Francia. Si è stabilito che ogni Governo provveda a sue spese alla manutenzione delle tombe per i propri caduti. Si presenta l'ipotesi che si renda neces-

saria la restituzione delle salme e tutto viene regolato con sani ed equi criteri.

Ogni Governo provvede a sue spese alla custodia, manutenzione ed ai lavori di abbellimento dei propri cimiteri.

Così c'è l'impegno a garantire la protezione delle tombe ed a preservare le adiacenze ed i monumenti commemorativi da qualsiasi installazione abusiva ed incompatibile con la dignità dei luoghi. Nel caso che cimiteri, ossari e monumenti siano rimossi e trasferiti altrove, ogni Governo perde *ipso facto* la sovranità del sedime in cui le opere erano situate.

Per il carattere umano, la perfetta intesa raggiunta e l'esiguità degli oneri che ne derivano, la Convenzione merita sollecita ed unanime approvazione.

Russo, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

10 dicembre 1975

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della Convenzione stessa.